

Codice A1817B

D.D. 31 marzo 2022, n. 866

Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione temporanea per il posizionamento di chiosco bar, relativo dehors, magazzino/container per deposito ed occupazione area a parcheggio, in parte già avvenuto, in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante parte dell'area censita al N.C.T. map. 24 del Fg. 24. Richiedente: Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C..



ATTO DD 866/A1817B/2022

DEL 31/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione temporanea per il posizionamento di chiosco bar, relativo dehors, magazzino/container per deposito ed occupazione area a parcheggio, in parte già avvenuto, in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante parte dell'area censita al N.C.T. map. 24 del Fg. 24.
Richiedente: Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C..

In data 17/03/2022 con PEC prot. n° 11503 (prot. di ricevimento n. 12025/A1817B in data 18/03/2022) la Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C., ha presentato, tramite la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore – Sportello del Comune di Arona (NO), al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione temporanea per il posizionamento di chiosco bar, relativo dehors, magazzino/container per deposito ed occupazione area a parcheggio, in parte già avvenuto, in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante parte dell'area censita al N.C.T. map. 24 del Fg. 24.

All'istanza è allegato il file dell'elaborato grafico firmato digitalmente dall'Ing. M. Palazzi, presentato già l'anno scorso, inerente l'area richiesta per l'occupazione temporanea in oggetto.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'elaborato grafico l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture temporanee allestite e per l'occupazione temporanea in oggetto con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

che nulla osta, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture temporanee allestite, con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore, affinché alla Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C., possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione temporanea per il posizionamento di chiosco bar, relativo dehors, magazzino/container per deposito e occupazione area a parcheggio, in parte già avvenuto, in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante parte dell'area censita al N.C.T. map. 24 del Fg. 24.

L'occupazione e le strutture dovranno essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel file allegato all'istanza in questione (presentato già l'anno scorso) che, debitamente contro-firmato digitalmente dal Responsabile di questo Settore, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. resta a carico della Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C. ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'allestimento delle strutture previste;
2. la Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C. dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione delle strutture allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione;
3. la Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso dell'occupazione dell'area demaniale, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
4. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;
5. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi,

potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

I funzionari estensori:

Ing. F. Campagnoni

Arch. D. Dimauro

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'